

OGGETTO: DPCA 90/2010 – L.R. 3/2010 – L.R. 12/2011 sospensione dell'autorizzazione all'esercizio Centro di riabilitazione Carlo Lodi dell'Associazione A.L.M. sito in Roma – via Salita della Marcigliana, 59 (P.IVA 01128631007) di cui al DPGR n. 129 del 05.02.1998 - DPGR 559/26.07.2000 e conseguente sospensione dell'accreditamento provvisorio di cui alla DGR 2591 del 19 dicembre 2000.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 concernente: “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i”

VISTI i seguenti decreti del Commissario ad Acta:

- DPCA n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- DPCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- DPCA n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: “attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l’attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” art. 1, commi dal 123 al 126;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DPCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l’equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl di Roma A ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in via Salita della Marcigliana, 59 Roma;
- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell’ASL Roma A che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l’attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

RIELVATO che la struttura risulta operativa in virtù dei seguenti provvedimenti:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 128 del 05.02.1998 con il quale l’Associazione Laziale Motulesi (ALM) è stata autorizzata alla apertura e tenuta in esercizio del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “A.L.M. Centro di riabilitazione Carlo Lodi” sito in Roma, via Salita della Marcigliana, 59 per

- Degenza a tempo pieno per un massimo di 25 posti (prestazioni ad oggi non erogate)
- Degenza diurna per un massimo di 30 posti
- Trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 50 trattamenti giornalieri
- Trattamenti domiciliari per un massimo di 40 trattamenti giornalieri

Decreto del Presidente della Giuntar Regionale del Lazio n. 559/26.07.2000 con il quale la struttura risulta complessivamente autorizzata per

- Degenza a tempo pieno per un massimo di 25 posti (prestazioni ad oggi non erogate)
- Degenza diurna per un massimo di 60 posti
- Trattamenti individuali ambulatoriali per un massimo di 50 trattamenti giornalieri
- Trattamenti domiciliari per un massimo di 40 trattamenti giornalieri

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DGR n. 2591 del 19 dicembre 2000 con la quale il centro è stato accreditato provvisoriamente per i seguenti trattamenti:

- ✓ n. 25 posti residenza di cui 12 in estensiva e 13 in mantenimento (prestazioni ad oggi non erogate)
- ✓ n. 30 posti semiresidenziali di cui 15 in estensiva e 15 in mantenimento
- ✓ n. 90 trattamenti non residenziali di cui 40 in estensiva e 46 in mantenimento

TENUTO CONTO che la A.L.M. Associazione Laziale Motulesi Onlus (P.IVA 01128631007) sede legale viale Aldo Ballarin, 108, ha aderito alle procedure di cui al DPCA 90/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DPCA n. 7 del 3 febbraio 2011 e s.m.i

VISTO l'attestato prot. n. 98309 del 30.11.2012 (inserito nel sistema SAASS) con la quale il Direttore Generale della Asl di Roma A ha attestato che *"la struttura attualmente risulta non conforme ai requisiti previsti per le prestazioni in regime residenziale. Le prestazioni in regime residenziale non vengono erogate ... A tutt'oggi non ha ottenuto il certificato di agibilità"*

VISTA la nota prot. n. 512401/GR/11/16 del 16 settembre 2014 della Direzione competente con la quale la struttura è stata diffidata *"ai sensi dell'art. 11, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 e 2 della L.R. n. 4/2003 a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di verifica aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente.*

con l'espresso avvertimento che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 4/2003, decorso il suddetto termine, la struttura in indirizzo, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, nello specifico il certificato di agibilità dell'immobile ovvero la dichiarazione resa ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 25, comma 4 che recita:

"Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'art. 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni", sarà destinataria del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;"

VISTA al riguardo la nota della Associazione prot. n. 433/14 (acquisita al protocollo in data 29 ottobre 2014 prot. n. 598858/11/16) con la quale ha comunicato:

"di non aver lasciato nulla di intentato al fine di ottenere il certificato di agibilità della struttura come da reiterate istanze al comune di Roma; non solo, in data 17.04.2014 l'associazione ha inoltrato agli uffici preposti di Roma Capitale richiesta di nulla osta (in allegato) per nuovo accatastamento dell'immobile proprio allo scopo di attivare seppure in veste di concessionaria la procedura tecnico amministrativa per il rilascio del certificato di agibilità. A tutt'oggi l'Associazione è in attesa di risposta"

ed alla luce di quanto sopra esposto ha chiesto una proroga al termine concesso per l'acquisizione del certificato di agibilità ;

VISTO il DPCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente: *"Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale"*

VISTO altresì il DPCA n. 413 del 26 novembre 2014 concernente: *"Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente: "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale" - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art. 5, dell'allegato "I" del DCA n. U00359/2014"* ;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che la struttura risulta inserita nell' Allegato 1 C "Strutture diffidate per le quali sono in corso le verifiche da parte delle aziende sanitarie ivi comprese quelle per le quali il tribunale amministrativo ha emesso un provvedimento di sospensione" del DPCA n. 413 del 26 novembre 2014 sopraccitato;

VISTA la nota prot. n. 91190/GR/11/16 del 18/02/2015 della Direzione Salute e integrazione socio sanitaria con la quale l'Associazione era stata invitata a trasmettere entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione alla Asl competente per territorio ed alla Regione l'atto di impegno a rispettare le prescrizioni ed i tempi imposti da altre autorità al fine di essere ammessa alla contrattualizzazione per l'anno 2015 , ai sensi dell'art. 6 comma 2, dell'allegato 1 del DCA n.359/2014;;

VISTA la nota prot. n. C60/15 (acquisita al protocollo in data 17 marzo 2015 prot. n. 146210/11/16) di riscontro alla comunicazione sopraccitata con la quale la A.L.M. Associazione Laziale Motulesi Onlus ha presentato

- un riepilogo della corrispondenza che risale al 2007 intercorsa con gli uffici del comune di Roma al fine di ottenere il certificato di agibilità
- un riepilogo della corrispondenza intercorsa con gli uffici di Roma capitale in ordine al ~~cedimento strutturale dal 2012 e conclusasi in data 30.09.2014 con l'acquisizione rilasciata dal Dipartimento patrimonio Roma Capitale per l'esecuzione da parte della associazione medesima delle opere di restauro e mantenimento conservativo dell'immobile di proprietà comunale sito in via Salita della Marcigliana, 59;~~
- parere favorevole con prescrizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Roma Divisione I del 14.08.2014;

ed ha comunicato, alla luce di quanto sopra, di poter ottemperare alla realizzazione delle opere di consolidamento e risanamento conservativo di adeguamento al DPR 151/2011, di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di collaudo statico a posteriori per il rilascio della certificazione di agibilità, entro la data del 31 dicembre 2015

PRESO ATTO della nota acquisita in data 25.02.2015 prot. n.104784/11/16 con la quale il Commissario straordinario della Asl Roma A unitamente al Direttore del DIP f.f. al Coordinatore della Commissione e al Direttore Sanitario ha comunicato quanto segue:

"E' stata effettuata verifica della presenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per la struttura "A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI ONLUS – Centro di Riabilitazione Carlo Lodi", sita in Roma via Salita della Marcigliana, 59"

dichiarando che la struttura indicata

"...NON RISULTA CONFORME ai requisiti minimi autorizzativi ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii, come si evince da relazione allegata prot. n. 9198 del 03.02.2015"

PRESO ATTO della relazione prot. n. 9198/15 (allegata alla nota predetta) della Commissione di verifica della Asl Roma A dalla quale si rileva a seguito di visita ispettiva del 13.01.2015 che :

- la struttura risulta sprovvista di regolare contratto di affitto
- protezione antisismica assente
- E' stata presentata richiesta del certificato di agibilità dei locali di cui all'art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, a Roma Capitale – Dipartimento Patrimonio il 30.10.2014 prot. n.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

QC23926. In riferimento alla suddetta nota è stata richiesta da Roma Capitale Dipartimento Patrimonio prot. n. QC25140 del 12.11.2014 al Dipartimento P.A.U. Direzione edilizia di fornire all'Associazione Laziale Motulesi il certificato richiesto o eventuale dichiarazione sostitutiva;

- protezione antincendio assente: in data 14.08.2014 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Roma Divisione I inviava alla struttura parere favorevole con prescrizioni alla risposta del progettista trasmessa con nota prot. n. 38221 del 17.07.2014
- protezione acustica assente

e con la quale viene espresso parere di non conformità per la struttura sanitaria in questione

VISTA, altresì, la successiva documentazione trasmessa dalla ALM con nota prot.C70/15 ed acquisita in data 01/04/2015 prot. n. 179685/11/169 tramite PEC consistente

- nel parere favorevole con prescrizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Roma Divisione I del 14.08.2014;
- nella perizia tecnica concernente proroga delle disposizioni di prevenzioni incendi (tale proroga pospone l'obbligo di adeguamento antincendio per le attività introdotte dal DPR 151/2011 per le strutture sanitarie e socio-sanitarie al 07/10/2016)
- nella nota (prot. n. 26 marzo 2015 prot.n.7560) dell'Assessorato Patrimonio Politiche Ue Roma Capitale nella quale si comunica che la Associazione fermo restando l'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari e richiesti continuerà a rimanere nell'immobile di via Salita della Marcigliana per svolgere attività di riabilitazione

che non superano le criticità riscontrate dalla Asl Roma A

VISTA la nota prot. n. 222309/GR/11/16 del 22 aprile 2015 di comunicazione di avvio di procedimento per sospensione dell'autorizzazione all'esercizio Centro di riabilitazione Carlo Lodi – via Salita della Marcigliana, 59 di cui al DPGR n. 129 del 05.02.1998 - DPGR 559/26.07.2000 e conseguente sospensione dell'accreditamento provvisorio di cui alla DGR 2591 del 19 dicembre 2000 notificata alla ALM in data 27 aprile 2015 tramite PEC;

TENUTO CONTO che la ALM presentava le controdeduzioni alla citata nota, acquisite al protocollo in data 07/05/2015 prot. 249557/11716 che di seguito si riportano:

“Attualmente la scrivente è concessionaria del complesso immobiliare giusta atto di concessione n. 102614/12/12/2001 per la quale è stata presentata istanza di rinnovo pervenuta presso il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale in data 5 aprile 2007, prot. n. 863.. Con lettera datata del 26 marzo 2015 prot. n. QC7560 indirizzata alla Regione Lazio l'amministrazione di Roma Capitale Assessorato Patrimonio Politiche UE, Comunicazione e Pari Opportunità – ha affermato che “a causa del mancato reperimento di documentazione tecnico -amministrativa la concessione non risulta allo stato essere stata rinnovata da parte del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale”

La ALM ha *“provveduto in data 22 maggio 2014 a presentare, presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente, istanza di valutazione del progetto ottenendo in data 14 agosto 2014 parere favorevole alla realizzazione*

In particolare la richiesta di rilascio del certificato di agibilità è stata presentata, dapprima in data 8 maggio 2007,inoltrata nuovamente in data 16 maggio 2012, prot. n. 239/2011. Detta richiesta veniva

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

sollecitata, da ultimo con lettera del 29 ottobre 2014, acquisita al protocollo del Comune di Roma in data 30 ottobre 2014, n. 23926"

che ad oggi non superano le criticità riscontrate dalla Asl Roma A in sede di sopralluogo

TENUTO CONTO altresì che contestualmente l'Associazione medesima presentava istanza di accesso agli atti (acquisita in data 05/05/2015 tramite PEC) alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 295492/GR/11/16 del 29.05.2015 e dato seguito in data 10 giugno 2015;

RICHIAMATA la L.R. 3/2010, in particolare l'art. 1, comma 24 che recita:

"qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, la Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e/o il diniego dell'accreditamento istituzionale .."

nonché la L.R. 4/2003 e s.m.i. art. 11 comma 1 e comma 2

1. *Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni.*

2. *La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate.*

ed art. 16 comma 4 e 5 che dispongono:

"4. l'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato".

"5. l'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 11"

CONSIDERATO che, ad oggi, a fronte della diffida del 16 settembre 2014 e della successiva comunicazione del 18 febbraio 2015 prot. n. 91190/GR/11/16 le criticità riscontrate dalla Azienda Asl Roma A non sono state superate poiché la struttura risulta priva del regolare contratto di affitto della sede di via Salita della Marcigliana 59, della protezione antincendio e del certificato di agibilità o della dichiarazione sostitutiva come richiesto da Roma Capitale Dipartimento Patrimonio prot. n. QC25140 del 12.11.2014 al Dipartimento P.A.U. Direzione edilizia

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto di

- ✓ sospendere l'autorizzazione all'esercizio del Centro di riabilitazione Carlo Lodi dell'Associazione A.L.M. sito in Roma – via Salita della Marcigliana, 59 di cui al DPGR n. 129 del 05.02.1998 e DPGR 559/26.07.2000 fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione medesimo;
- ✓ di sospendere ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 4/2003 l'accreditamento del Centro di riabilitazione Carlo Lodi - via Salita della Marcigliana, 59 rilasciato con DGR 2591/2000 per le seguenti attività: n. 25 posti residenza di cui 12 in estensiva e 13 in mantenimento (prestazioni ad oggi non erogate) - n. 30 posti semiresidenziali di cui 15 in estensiva e 15 in mantenimento e n. n. 90 trattamenti non residenziali di cui 40 in estensiva e n.46 in mantenimento

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- ✓ demandare alla Azienda Asl Roma A, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti in carico alla struttura in parola, di porre in essere tutto quanto necessario alla ricollocazione dei pazienti medesimi, dandone tempestivamente comunicazione alla competente Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- ✓ di consentire alla struttura la prosecuzione dell'attività assistenziale agli utenti in carico fino alla completa ricollocazione degli stessi da parte della Asl, fermo restando il divieto di prendere in carico da parte della struttura medesima nuovi utenti.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- ✓ sospendere l'autorizzazione all'esercizio del Centro di riabilitazione Carlo Lodi dell'Associazione A.L.M. sito in Roma – via Salita della Marcigliana, 59 di cui al DPGR n. 129 del 05.02.1998 e DPGR 559/26.07.2000 fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione medesimo;
- ✓ di sospendere ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 4/2003 l'accreditamento del Centro di riabilitazione Carlo Lodi - via Salita della Marcigliana, 59 rilasciato con DGR 2591/2000 per le seguenti attività: n. 25 posti residenza di cui 12 in estensiva e 13 in mantenimento (prestazioni ad oggi non erogate) - n. 30 posti semiresidenziali di cui 15 in estensiva e 15 in mantenimento e n. n. 90 trattamenti non residenziali di cui 40 in estensiva e n.46 in mantenimento
- ✓ demandare alla Azienda Asl Roma A, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti in carico alla struttura in parola, di porre in essere tutto quanto necessario alla ricollocazione dei pazienti medesimi, dandone tempestivamente comunicazione alla competente Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- ✓ di consentire alla struttura la prosecuzione dell'attività assistenziale agli utenti in carico fino alla completa ricollocazione degli stessi da parte della Asl, fermo restando il divieto di prendere in carico da parte della struttura medesima nuovi utenti.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. n. 4/2003 la sospensione dell'accreditamento non può essere superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento sarà revocato.

Ai sensi dell'art. 11, c. 2 della L.R. n. 4/2003 la riapertura e la ripresa dell'esercizio deve essere appositamente autorizzata con un provvedimento della regione Lazio previa verifica della rimozione delle cause che hanno determinato il presente atto.

Segue decreto n.


IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Il presente provvedimento è notificato alla Associazione Laziale Motulesi ALM Onlus tramite PEC ed alla Asl Roma A tramite PEC

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

Roma, il **02 NOV. 2015**